



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Michele ORICCHIO

Presidente

Eugenio MUSUMECI

Giudice relatore

Marzia DE FALCO

Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al n° 74692 del registro di segreteria;

C O N T R O

LANCIA Giuliana, nata a Teano (CE) il 26 gennaio 1966, codice fiscale LNCGLN66A66L083L.

F A T T O

1. Con relazione n° 126, depositata l'8 maggio 2025, il magistrato a cui era stato demandato di riferire riguardo al conto giudiziale n° 29461, avente ad oggetto la gestione economale del comune di Recale (d'ora in poi: il Comune) per l'annualità 2023, ha chiesto che venisse fissata udienza al fine di ottenere la declaratoria di irregolarità di quel conto ed altresì la condanna della relativa agente contabile, Giuliana Lancia, a restituire al Comune un importo di 454,56 euro. Infatti, in quella relazione, sono state contestate alla Lancia molteplici irregolarità non soltanto procedurali, soprattutto per quanto concerne la non conformità del conto al previsto modello

23 e la datazione dei buoni economici indicati nel registro di cassa; ma anche sostanziali, riguardo all'evidenza dei risultati della gestione contabile in argomento e al non tempestivo riversamento del saldo di 292,56 euro, sussistente alla conclusione di quell'esercizio 2023.

Inoltre sei specifiche spese, per un complessivo ammontare di 159,16 euro, esulavano da quelle tipiche della gestione economica; mentre altre sette spese, queste ultime nel loro insieme pari ad ulteriori 295,40 euro, non erano idoneamente documentate, essenzialmente perché non suffragate da uno scontrino c.d. parlante.

Infine è stata rilevata la mancanza della relazione degli organi di controllo interno, pur prevista dal comma 2 dell'art. 139 c.g.c..

**2.** Con memoria depositata il 25 settembre 2025 la Procura regionale ha condiviso pienamente i rilievi e le conclusioni di cui alla predetta relazione.

**3.** Con memoria depositata quello stesso giorno a nome del Comune, nonché reiterata da quest'ultimo il 13 ottobre 2025, l'agente contabile Lancia ha evidenziato che:

- il saldo di 292,56 euro era stato riversato tardivamente "... per la chiusura di cassa, a causa di difficoltà applicative del [programma informatico] gestionale ...";
- l'utilizzo della cassa economica, per spese pur concettualmente estranee a quella gestione, era altresì derivato dalle difficoltà degli uffici comunali di impegnare quelle spese in maniera tipica;
- spesso si era rivelato impossibile farsi rilasciare, dagli esercizi commerciali presso i quali erano sostenute le spese in questione,

uno scontrino c.d. parlante;

- nonostante l'assenza di una specifica relazione, comunque l'organo di revisione aveva svolto la prevista attività di verifica.

**4.** All'udienza del 16 ottobre 2025 la causa è stata discussa esclusivamente dalla Procura regionale, la quale ha confermato le proprie pregresse conclusioni; ed infine è stata trattenuta in decisione.

#### D I R I T T O

**5.** Preliminarmente il mancato utilizzo del previsto modello 23 comporta l'irregolarità del conto in questione.

**6.** Inoltre, nel merito, le sei spese esulanti dalla previsione di cui all'art. 117 del regolamento di contabilità del Comune, per complessivi 159,16 euro, sono quelle di cui ai buoni di pagamento nn°:

- 2, 12 e 16, rispettivamente di 15, 15 e 16,90 euro, per l'acquisto di acqua per gli uffici comunali;
- 24, di 64,62 euro, per l'acquisto di beni riguardanti l'inaugurazione del centro fitness e del campo di basket;
- 28, di 17,64 euro, per l'acquisto di tovagliato per l'inaugurazione del centro fitness e del campo di basket;
- 29, di 30 euro, per l'acquisto del necessario per il *buffet* per l'inaugurazione del centro fitness e del campo di basket.

Orbene, seppur esulanti dalla richiamata previsione regolamentare, l'esiguità di ognuna di tali spese induce a reputare non grave la colpa dell'economo Lancia: considerato anche il rilievo che per la cittadinanza ragionevolmente rivestiva l'inaugurazione del centro fitness e del campo di basket, a cui sono riferite quasi tutte tali spese.

**7.** Invece, riguardo alle sette spese per complessivi 295,40 euro, la documentazione consiste nei seguenti buoni di pagamento nn°:

- 1, di 179,40 euro, per l'acquisto di biglietti ferroviari di andata e ritorno da Roma a Caserta e viceversa, in assenza di qualsiasi documentata giustificazione riguardo ai motivi di tale trasferta;
- 3, di 42 euro, per l'acquisto di colla per linoleum per la posa in opera della pavimentazione della palestra di un istituto comprensivo, in assenza dell'indicazione dell'istituto scolastico interessato ed altresì dello scontrino parlante;
- 6, di 12 euro, per la spesa del lavaggio auto di una Fiat Panda, senza l'indicazione della targa necessaria per qualificarlo come veicolo di servizio;
- 18, di 20 euro, per l'acquisto di quattro sacchi di pronto massetti per ripristino sanpietrini, in assenza di scontrino parlante;
- 19, di 20 euro, per l'acquisto di un sacco premiscelato e di un sacco reparil, in assenza di scontrino parlante;
- 20, di 5 euro, per l'acquisto di un sacco di cemento, in assenza di scontrino parlante;
- 32, di 17 euro, per l'acquisto di spilloni per tenda teatro e di tre portarotoli per carta bagni teatro, in assenza di scontrino parlante.

Invero, per tali spese, l'assenza di uno scontrino parlante e di qualsivoglia specifica indicazione da parte dei relativi esercenti, riguardo ai beni acquistati, preclude la loro riferibilità alla gestione economale. Lo stesso dicasi riguardo alla spesa ferroviaria da Roma a

Caserta: in merito alla quale nessun chiarimento è stato offerto dalla Lancia, neppure con la memoria difensiva.

**8.** Conclusivamente, oltre a dover dichiarare irregolare il conto n° 29461, va condannata l'agente contabile Lancia a pagare al Comune la somma di 295,40 euro, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza; mentre, per le altre voci di spesa contemplate nella relazione, può pronunciarsi il discarico.

**9.** A tali statuizioni va accompagnata la condanna dell'agente contabile stessa al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi a cura della Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio di conto n° 74692:

- dichiara irregolare il conto n° 29461, avente ad oggetto la gestione economale del comune di Recale per l'esercizio 2023;
- condanna l'agente contabile Giuliana Lancia a pagare al comune di Recale la somma di 295,40 euro, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l'agente contabile Giuliana Lancia a pagare le spese di giudizio, da liquidarsi a cura della Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Eugenio Musumeci)  
(firma digitale)

(Michele Oricchio)  
(firma digitale)

Depositato in Segreteria in data 04/09/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(Maurizio Lanzilli)  
(firma digitale)